

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2084

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSINI, RAVASIO

Presentata il 18 dicembre 1987

Utilizzazione ai fini del calcolo della pensione della retribuzione eccedente il tetto pensionistico

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono ben note a ciascuno di noi le gravi difficoltà che ormai da lungo tempo ostacolano la definitiva approvazione del disegno di legge di riforma del sistema pensionistico — faticosamente elaborato dalla speciale Commissione parlamentare a tal fine costituita — e, con esso, la soluzione dei numerosi e rilevanti problemi che caratterizza il vigente ordinamento previdenziale

In una siffatta situazione si pone con urgenza il dovere, morale prima ancora che politico e giuridico, di correggere al più presto quanto meno taluni degli aspetti più palesemente iniqui dell'attuale sistema

Con la presente proposta di legge — che si compone di un articolo unico e che si ispira agli orientamenti più volte manifestati dalla stessa presidenza dell'INPS —

si mira per l'appunto ad affrontare e risolvere uno di tali aspetti quello relativo alla disciplina del limite massimo di retribuzione pensionabile (cosiddetto « tetto pensionistico »), disciplina che si risolve in un ingiustificato quanto grave pregiudizio per soggetti degni della massima considerazione da parte del Legislatore, quali sono i lavoratori a più elevata professionalità iscritti nel regime generale gestito dall'INPS

Questi lavoratori, infatti, per una grave anomalia del sistema — che li discrimina in negativo rispetto a quelli iscritti in tutte le altre forme di previdenza previste dal vigente ordinamento — sono attualmente i soli a dover pagare la contribuzione sull'intero ammontare della retribuzione ed a vedersi poi, calcolata la pensione soltanto entro il limite del tetto pensionistico

La presente proposta ha lo scopo di eliminare questa grave disparità di trattamento a danno dei lavoratori di cui trattasi, prevedendo, peraltro, alcuni correttivi che valgano a salvaguardare, nello stesso tempo, il rispetto del principio solidaristico che pur caratterizza l'attuale ordinamento previdenziale.

La soluzione proposta ha anche il pregio di essere in armonia con gli orientamenti recentemente espressi dalla Corte costituzionale, la quale, come è noto, nell'occuparsi della questione *de qua*, ha sì dichiarato la legittimità del tetto, ma ha anche rivolto al legislatore ordinario una serie di raccomandazioni per una più equa disciplina della materia, prima fra tutte quella di evitare che i lavoratori, a fronte della contribuzione versata, vengano ad « essere privati totalmente delle prestazioni », come in effetti avviene ora per la contribuzione relativa alla quota di retribuzione eccedente il tetto.

Il dovere di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione, infatti, pur ampiamente richiamato nella decisione della corte innanzi ricordata, non può giungere ad escludere i principi di ragionevolezza e proporzionalità che impongono trattamenti differenziati di fronte a situazioni differenziate e, soprattutto, non può condurre ad operazioni di carattere sostanzialmente espropriativo.

È da considerare, d'altra parte, che è tipico della logica del sistema del regime generale gestito dall'INPS che la pensione sia di importo differenziato in rapporto

all'entità della contribuzione posta a base del calcolo, nonché del numero dei contributi versati; ed è l'esistenza di questo rapporto tra misura della pensione e retribuzione che — come con perspicacia osservò a suo tempo il pretore di Bologna nella sua ordinanza di rinvio della questione all'esame della Corte costituzionale — « rende anomalo ed irrazionale proprio il fatto che ad un certo punto, al raggiungimento del tetto pensionistico, questo rapporto funzionale, connaturato alla situazione, si spezzi invece bruscamente ».

Un equo temperamento tra il rispetto del dovere di solidarietà sociale e quello delle legittime aspettative degli interessati può, invece, essere agevolmente e correttamente realizzato proprio attraverso la soluzione elaborata con la presente proposta di legge, che si sostanzia nella previsione di una diminuzione progressiva della rilevanza proporzionale della contribuzione versata sulle quote di retribuzione eccedenti il tetto pensionistico, mediante una graduale riduzione dell'entità del coefficiente di commisurazione della pensione alla retribuzione, con riferimento a fasce di quest'ultima.

Il sollecito accoglimento di tale soluzione consentirebbe di cancellare dall'attuale ordinamento uno dei punti di più grave iniquità che va ad incidere negativamente sulla posizione pensionistica di gruppi di lavoratori tra i più capaci e meritevoli ai quali, quindi, si impone di rendere giustizia con la massima sollecitudine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai fini della determinazione della misura della pensione, la retribuzione eccedente il limite di cui all'articolo 9 della legge 15 aprile 1985, n. 140, è computata secondo le aliquote di cui alla tabella A allegata alla presente legge; la quota di pensione così calcolata si somma a quella derivante dalla retribuzione contenuta nel limite anzidetto.

2. Per periodi di contribuzione inferiori all'anno la quota di pensione è calcolata in misura proporzionale ai periodi stessi.

TABELLA A - (Articolo 1)

| Quote di retribuzione eccedenti il limite (esprese in percentuale del limite stesso) | Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva |
|--|--|
| Sino al 50 per cento | 1,75 |
| Dal 51 all'80 per cento | 1,50 |
| Oltre l'80 per cento | 1,25 |